



FONDAZIONE

IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

di diritto pubblico (D.M. 28/4/2006)

C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180

V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 503.377 Fax 0382 503.990

CAPITOLATO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE, A LOTTO UNICO, PER INTERVENTI IN ARTROSCOPIA COSTITUITA DA: MATERIALE DI CONSUMO IN CONTO DEPOSITO, FERRI E APPARECCHIATURE DA FORNIRE IN USO, CON RELATIVA MANUTENZIONE E FORMAZIONE OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO PER 48 MESI

CODICE GARA: 5362252

CODICE CIG: 5502245436

INDICE

- Art. 1: Oggetto della fornitura
- Art. 2: Durata del contratto
- Art. 3: Caratteristiche specifiche e tecniche
- Art. 4: Clausola di adesione
- Art. 5: Prezzi e pagamento
- Art. 6: Revisione prezzi
- Art. 7: Incedibilità dei crediti
- Art. 8: Modalità di consegna confezione imballaggio e sterilità
- Art. 9: Periodo di prova
- Art. 10: Accertamento della qualità dei prodotti
- Art. 11: Vizi e Imperfezioni
- Art. 12: Sostituzione del materiale
- Art. 13: Nuovi prodotti
- Art. 14: Deposito cauzionale definitivo
- Art. 15: Penali e provviste d'ufficio
- Art. 16: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17: Risoluzione e recesso
- Art. 18: Subappalto – eredi
- Art. 19: Arbitrato - Foro competente
- Art. 20: Spese

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura in full service a lotto unico per interventi in artroscopia costituita da: materiale di consumo **con la formula del contratto in conto deposito**, ferri per artroscopia e apparecchiature da fornire in uso, con relativa manutenzione e formazione occorrenti alla S.C. di Ortopedia e Traumatologia della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo,(di seguito per brevità Fondazione) con le caratteristiche di cui al sottosteso art. 3, (v. **ALLEGATO C**), ed una tolleranza del consumo del +/- 20%, tenuto conto che i quantitativi annui ivi riportati, sono approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui non potrà l'assuntore trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto viene stipulato per un periodo di **48 mesi**, con impegno per l'assuntore – nell'eventualità di ritardo delle pratiche per l'istruzione del nuovo appalto – di proseguire nella fornitura contrattuale per un massimo di 180 giorni oltre la data della scadenza prevista, senza alcuna maggiorazione dei prezzi.

Al termine del contratto le apparecchiature verranno restituite alla ditta fornitrice.

2. La stipula del contratto avverrà previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

3. Qualora la ditta aggiudicataria si rifiuti di sottoscrivere il contratto, potrà essere disposta la revoca dell'aggiudicazione. In tale eventualità l'appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta in base alla graduatoria di gara.

ART. 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE E TECNICHE

La fornitura per rispondere pienamente alle esigenze della Struttura richiedente dovrà comprendere:

1. **materiale di consumo** secondo le caratteristiche tecniche previste dall'art. 3.1 e le quantità indicate nell'allegato C;
2. **ferri chirurgici per artroscopia** che dovranno essere forniti in cessione d'uso secondo le caratteristiche tecniche previste dall'art. 3.2 e le quantità indicate nell'allegato C;

3. **apparecchiature del modello più recente immesso sul mercato** dovranno essere fornite in cessione d'uso **con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 3.3** e le quantità indicate nell'allegato C.

- Le apparecchiature dovranno essere allestite conformemente alle norme CEI ed ENPI, nonché a quanto disposto al titolo I capo III art. 7 del D.P.R. 27/04/1995 n. 547 e per quanto attiene alle norme della sicurezza sul lavoro, al D.L.g.s. n. 81/08 e correlativi.
- manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, incluse tutte le parti di ricambio delle apparecchiature e la manodopera;
- formazione, con modalità da concordare con la Struttura utilizzatrice, del personale addetto all'uso delle apparecchiature fornite per il tempo necessario all'apprendimento;

Dovranno essere forniti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione di interventi di artroscopia di cui all'allegato C.

3.1 materiale di consumo:

1. I prodotti offerti e forniti dovranno essere conformi, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa nazionale e/o comunitaria in materia. Al momento della consegna, per quanto applicabile, il tempo di validità precedente la scadenza non deve essere trascorso per più di 1/3.

2. Le schede tecniche dovranno obbligatoriamente essere contrassegnate col nome della ditta offerente.

3. I prodotti forniti devono essere debitamente registrati. Qualora non sussista l'obbligo della registrazione, dovrà essere espressamente dichiarato nell'offerta.

I prodotti dovranno essere etichettati con codice a barre con gli standard previsti dall'HIBCC (HIBC-LIC o UCC/EAN) e dovranno essere registrati nell'UPN repository.

Le aziende dovranno fornire l'elenco dei prodotti acquistabili su supporto magnetico, riportante l'UPN. Gli ordini da parte dell'Istituto avverranno solo con l'utilizzo dell'UPN.

(per informazioni www.hibcc.org).

Nel caso la ditta offerente non sia in grado di fornire detto codice a barre dovrà farne espressa menzione nella documentazione da inserire nella busta di cui all'art. 3 del disciplinare.

3.2 ferri chirurgici in cessione d'uso: i prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa in materia.

manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, e la manodopera, le caratteristiche tecniche delle stesse sono indicate nell'allegato C;

3.3 Apparecchiature in cessione d'uso:

Le apparecchiature fornite dovranno essere funzionanti e collaudate, compatibili con i locali ospitanti e relativi impianti, dotate di cavo per il collegamento elettrico con spine, per le quali non sono ammessi adattatori. Le caratteristiche tecniche delle stesse sono indicate nell'allegato C;

Collaudo e assistenza

La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare a proprio carico il collaudo elettrico e funzionale delle apparecchiature cedute in uso entro 15 gg. dal completamento dell'installazione, previo accordo telefonico con la S.C. Ingegneria Clinica (tel. 0382.501513). La ditta dovrà inoltre effettuare le verifiche strumentali di sicurezza elettrica secondo le norme generali e/o particolari applicabili e garantire la conformità del sistema alla norma CEI 62.51 – IEC 61010-1, consegnando al Responsabile dell'Unità di Ingegneria Clinica o ad un suo delegato l'esito delle suddette.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze. I termini di collaudo si intendono con ciò prorogati.

Trascorso il termine assegnato dalla Fondazione per l'esecuzione dell'affidamento, senza che la ditta aggiudicataria vi abbia provveduto, la Fondazione ha diritto di provvedere direttamente, addebitandone l'onere alla ditta e incamerando la cauzione provvisoria.

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo positivo.

La ditta aggiudicataria all'atto della consegna e/o collaudo dovrà obbligatoriamente consegnare, per ciascuna tipologia di attrezzatura, la seguente documentazione:

- manuale d'uso redatto in lingua italiana
- manuale di manutenzione
- quando previsto, manuali tecnici, comprensivi di schemi meccanici ed elettrici o documenti equivalenti su supporto informatico.

3.4 Strumentario in uso per artroscopia d'anca: il set dovrà essere portato in uso per ogni intervento di artroscopia d'anca.

Durante la fornitura la ditta aggiudicataria dovrà:

- Provvedere, senza ulteriori oneri, ad aggiornamenti ed installazioni di nuove release sia del firmware degli apparecchi che dell'eventuale software di gestione e controllo con relativo addestramento.
- Qualora la Ditta ponga in commercio nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della gara ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà informare la

Farmacia, che si riserverà di chiedere la sostituzione di quanto precedentemente utilizzato, ferme restando le condizioni economiche pattuite in sede di gara.

- Prevedere un adeguato piano di manutenzione preventiva (almeno una visita annuale) e ordinaria, nonché un illimitato numero di interventi di manutenzione straordinaria e la fornitura degli eventuali ricambi necessari. Saranno a carico della Ditta l'assistenza tecnica dell'appalto i consumabili imputabili al malfunzionamento degli strumenti nonché quelli della messa a punto degli apparecchi in occasione di ogni intervento.
- **Per le apparecchiature e gli shaver:** garantire la continuità del servizio assicurando un tempo massimo di fermo macchina non superiore a 48 ore solari dall'effettuazione della chiamata. Tale garanzia dovrà essere resa mediante riparazione dell'apparecchiatura guasta o mediante sostituzione con apparecchio in grado di garantire le stesse prestazioni di quello guasto.

Per gli artroscopi: i quantitativi indicati nell'allegato C dovranno essere sempre garantiti operativi presso le Strutture coinvolte nel service. Pertanto, qualora l'ottica risulti danneggiata e non più funzionale, la Ditta aggiudicataria dovrà fornirne una della stessa tipologia in sostituzione entro 48 ore solari dalla segnalazione del guasto. Le ottiche dovranno essere fornite con copertura "full-risk", vale a dire con riparazioni o sostituzioni illimitate anche in caso di danno dovuto ad uso improprio. Sarà inoltre cura della Ditta aggiudicataria la sostituzione dei cavi luce a fibre ottiche usurati in quantità massima, per ogni anno, pari al **20%** di quelli forniti

Questi quantitativi (cavi luce) saranno cumulabili nel corso degli anni di durata del service qualora non venissero esauriti durante l'anno stesso.

In caso di riparazione dello strumento presso la sede del fornitore, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese al trasporto dall'Istituto alla sua sede e viceversa. Per ogni giorno di fermo macchina superiore alle 48 ore solari verrà addebitata una penale secondo quanto stabilito dal successivo art.10 del presente capitolato.

4. Garantire un servizio di assistenza telefonica in orario quanto più esteso possibile.

ART. 4 –CLAUSOLA DI ADESIONE

Durante il periodo di vigenza del contratto stipulato dall'Azienda capofila, le Aziende Ospedaliere facenti parte del Consorzio denominato "Accordo Interaziendale delle A.O./I.R.C.C.S. di Milano e provincia, Monza e Pavia, di seguito elencate, **potranno procedere entro 12 mesi dalla data di efficacia dei contratti** all'acquisto dei dispositivi (prodotti, servizi....) aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L'adesione da parte della Aziende Ospedaliere suindicate potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, non superiore al 100% (cento per cento).

- A. O. Ospedale Luigi Sacco di Milano;

- Fondazione I.R.C.C.S. C. Besta di Milano;
- Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
- Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- A.O. G. Pini di Milano di Milano;
- A.O. San Carlo Borromeo di Milano;
- O. San Paolo di Milano;
- O. Fatebenefratelli di Milano;
- A.O. Niguarda di Milano;
- A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza Brianza;
- A.O. di Desio e Vimercate di Desio (MI);
- A.O. G. Salvini di Garbagnate (MI);
- A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano;
- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (MI);
- A.O. "A.R.E.U. Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano.

ART. 5 – PREZZI E PAGAMENTO

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria per merce resa franco i prodotti verranno consegnati presso il C.U.R.M. (Centro Unico di Ricezione Merci) sito in Via Forlanini, 20 – Pavia, che provvederà a sua volta, ad inoltrarli alla S.O. delle S.C. di Ortopedia/Traumatologia, IVA esclusa;

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva solo la possibilità di revisione periodica di cui all'art.115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture secondo le modalità stabilite e prescritte successivamente all'aggiudicazione a cura della Fondazione San Matteo, in ogni caso, è tenuta ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

Per i fini indicati al precedente comma, le fatture dovranno riportare nel testo anche gli estremi (numero e data) degli ordini.

Il pagamento avverrà solo sul materiale impiantato, mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.

I pagamenti avverranno a scadenza pattuita, conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008),

con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. H1.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi."

Per i pagamenti la Fondazione si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3, della L. n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

1. La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.

2. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa sia dovuta) alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di accoglimento dell'istanza revisionale.

3. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett.c) del D.lgs. 163/06, dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

4. In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati sulla GURI; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura.

ART. 7 - INCEDIBILITA' DEI CREDITI

Per quanto riguarda l'inceditibilità dei crediti derivanti dal contratto, trova piena applicazione quanto stabilito dall'art. 117 del D. lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

ART. 8 - MODALITA' DI CONSEGNA, CONFEZIONE IMBALLAGGIO E STERILITA'

1. La fornitura sarà regolata secondo le modalità **del conto deposito**, come meglio precisato nel modello di contratto allegato (**Allegato 2**) che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla ditta offerente ed inserito **nella busta A (documentazione amministrativa)**.

2. Tutte le consegne s'intendono effettuate **in conto deposito** sino ad avvenuto impianto e relativa trasmissione della comunicazione di avvenuto impianto, che potrà interessare anche singoli componenti/riferimenti.
3. Qualora la ditta aggiudicataria, all'interno dello stesso lotto, offra componenti di diversi produttori, dovrà dichiarare la completa compatibilità fra i prodotti offerti.
4. Al fine di garantire il perfetto e sicuro utilizzo del materiale, i fornitori si impegnano ad effettuare l'istruzione del personale sanitario e tecnico delle S.C. di Ortopedia/Traumatologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.
5. La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.
6. La ditta aggiudicataria provvederà a consegnare alla Fondazione i prodotti decisi concordemente e indicati nelle premesse. La quantità verrà determinata dal Responsabile della S.C. di Ortopedia/Traumatologia a propria esclusiva ed insindacabile discrezione.
7. Il Conto Deposito verrà attivato presso la S.C. di Ortopedia/Traumatologia della Fondazione ed i prodotti verranno consegnati presso il C.U.R.M. (Centro Unico di Ricezione Merci tel. 0382/501657) sito in Via Forlanini, 20 – Pavia, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13,00, che provvederà a sua volta, ad inoltrarli alle S.O. delle S.C. di Ortopedia/Traumatologia;
8. I prodotti consegnati, ad esclusione di quelli utilizzati all'interno della Fondazione, potranno essere spostati dal luogo di consegna sopra indicato esclusivamente previa autorizzazione scritta dalle ditte aggiudicatarie e per il solo utilizzo da parte della Fondazione.
9. Al momento della consegna dei prodotti, la Fondazione si impegna a redigere un inventario della merce ricevuta al fine di verificarne la corrispondenza con i prodotti in oggetto. La Fondazione invierà via fax a alla ditta aggiudicataria una copia della ricevuta di consegna dei prodotti firmata per accettazione e conferma di avere ricevuto i prodotti e di averne accertato la relativa corrispondenza.
10. I Prodotti consegnati sono e rimarranno di esclusiva proprietà della ditta, anche successivamente alla consegna effettuata presso la suddetta struttura/magazzino e permarranno di proprietà della ditta finchè non verranno utilizzati e fatturati.
11. La Fondazione non potrà in alcun caso commercializzare i prodotti concessi in deposito a soggetti terzi.
12. Il deposito è a titolo gratuito e le eventuali spese sostenute per la corretta conservazione dei prodotti sono a carico della Fondazione.
13. La Fondazione si obbliga a custodire i prodotti ricevuti usando la diligenza del buon padre di famiglia e preservandoli in buono stato di conservazione in ambiente sterile e protetto.
14. La Fondazione si impegna a denunciare alla ditta entro 14 (quattordici) giorni di calendario da ogni consegna, il fatto della perdita o avaria dei prodotti o qualunque eventuale anomalia riscontrata.

15. La presa in consegna non esonera, comunque, la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego (cfr. artt. 10 e 11 del capitolato).

ART. 9 – PERIODO DI PROVA

La ditta che risulterà aggiudicataria sarà sottoposta ad un periodo di prova di metodologia, qualità dei prodotti, dei ferri e delle apparecchiature avente la durata di sei mesi, a far tempo dalla data di collaudo delle apparecchiature.

Nel caso di esito sfavorevole la Fondazione ne darà prontamente comunicazione alla ditta interessata, riservandosi la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta seconda classificata, in base ai punteggi assegnati secondo i criteri riportati dal presente disciplinare (cfr. art.9).

ART. 10 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI

In corso di fornitura la Fondazione, tramite i propri incaricati, potrà effettuare prelievi di campioni della merce consegnata, allo scopo di far effettuare apposite analisi e verificare la corrispondenza del prodotto inviato ai parametri indicati nel presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la Fondazione li respingerà al fornitore, che dovrà sostenere le spese di analisi e comunque sostituire entro 5 giorni il materiale non idoneo con altro avente i requisiti richiesti.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, la Fondazione potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta/e fornitrice/i l'eventuale maggior spesa.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la/e Ditta/e fornitrice/i dovrà/anno accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna, quando, cioè, all'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

ART. 11 - VIZI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali vizi e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante

e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta della Fondazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, la fornitura e sostituire i prodotti difettosi.

ART. 12 – SOSTITUZIONE DEL MATERIALE

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, la Fondazione potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, la Fondazione committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

ART. 13 - NUOVI PRODOTTI

La ditta aggiudicataria potrà proporre alla Fondazione, di fornire, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, eventuali nuovi prodotti e apparecchiature correlati in sostituzione di quelli aggiudicati che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità su espressa accettazione o richiesta della S.C. di Ingegneria Clinica o della S.C. di Farmacia.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria (per ogni I.R.C.C.S. la propria quota), nella misura e con le modalità prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. 15 – PENALI E PROVVISI D'UFFICIO

1. Ove si verificassero ritardi nella consegna del materiale in oggetto rispetto ai termini pattuiti, o altre inadempienze, la Fondazione appaltante ha la facoltà di applicare per il ritardo una penale di €. 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), salvo, in ogni caso, l'eventuale maggior danno, mentre per ogni constatata inadempienza a quanto stabilito dal presente capitolato, la Fondazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di addebitare una penale di € 1.000,00 (mille), elevabile detta cifra a € 2.000,00 (duemila) in caso di recidiva.

2. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla Fondazione appaltante, non coperto dall'importo delle penali.

3. L'applicazione di tre penali di cui al precedente comma 1, autorizza la Fondazione Appaltante a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale definitivo e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

4. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della impresa aggiudicataria consentirà alla Fondazione di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso ex art. 1456 c.c. che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Inoltre, la Fondazione potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- mancato rispetto del divieto del disposto di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 in materia di cessione del credito.
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, o o Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi.

La Fondazione recederà dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.lgs 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del

contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Fondazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

B - qualora venisse riscontrata la violazione, da parte della ditta, del CODICE ETICO della Fondazione, la quale, in caso di accertata violazione, chiederà il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il codice etico è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 2/C.d.A./0039 del 22/10/2009 ed è pubblicato sul sito della Fondazione www.sanmatteo.org.

Il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza rispettare le disposizioni dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge medesima.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 18 – SUBAPPALTO – EREDI

L'aggiudicataria non può subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente Capitolato, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dalla Fondazione che non è tenuto in alcun modo a giustificare l'eventuale rifiuto. Qualora formalmente richiesto dall'aggiudicataria, la Fondazione può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidato in subappalto una quota della fornitura. In tal caso l'Impresa aggiudicataria resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte alla Fondazione delle forniture subappaltate.

Trova comunque applicazione quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

Nel caso di decesso del titolare le obbligazioni da esso assunte si riterranno passate in via solidale ai suoi eredi e successori, fatta facoltà peraltro all'Istituto appaltante di risolvere senz'altro il contratto, se lo ritenesse opportuno.

ART. 19 — ARBITRATO - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del presente capitolato, purchè abbiano la loro fonte nella legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il foro di Pavia.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 241 comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. si precisa che il contratto **non** conterrà la clausola compromissoria.

ART. 20 –SPESE

Trattandosi di fornitura soggetta all'IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alla ditta aggiudicataria.

In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico delle ditte contraenti.

In applicazione dell'art. 35 Legge 17/12/2012 n. 221 le spese di pubblicazione del presente appalto dovranno essere rimborsate dalla aggiudicataria con le modalità che saranno successivamente comunicate dalla Fondazione.